

N. 3752/2019 R.G.



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Antonio Diella	- Presidente
Carlotta Soria	- Giudice
Valentina Tripaldi	- Giudice rel.

nel procedimento recante n. 3752 /2019 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso *ex art. 35* d.lgs. n. 25/2008, depositato il 09/03/2019;

TRA

, nato il _____ in Nigeria, rappresentato e difeso dall'avv. STIGLIANO Mariagrazia, domiciliatario

E

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, costituita;

Ministero dell'Interno;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

oggetto: protezione internazionale;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

visti i criteri tabellari sulle attribuzioni del Got affiancato al togato relatore;

esaminate le risultanze dell'attività delegata al giudice onorario Avv. Tiberio Rucci;

OSSERVA

I.- Il ricorrente, nato a Benin City (Edo State) in Nigeria, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale all'esito dell'audizione del 16.10.2018, notificato il 28.2.2019, recante il diniego della protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine di quella umanitaria.

L'Amministrazione si è costituita ed ha depositato una memoria insistendo per il rigetto della domanda.

Nel corso dell'istruttoria lo straniero ha depositato la documentazione a sostegno della vicenda posta a base della sua migrazione e quella medica per le sue condizioni di salute.

II.- Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta limitatamente alla domanda di protezione subordinata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett.g), e 14 del d.lgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche

di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

II.1.- Il ricorrente ha riferito di essere cittadino dello Stato della Nigeria da cui sarebbe fuggito in conseguenza del decesso dei genitori, uccisi da sicari assertivamente da uno zio che pretendeva la proprietà esclusiva di alcuni terreni familiari caduti in successione e per il timore di essere anche lui assassinato.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta della ricorrente, la quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Sul punto, va osservato che la Corte di Giustizia UE con decisione del 26/7/2017, in C- 348/2016 ha richiamato giurisprudenza costante della Corte, evidenziando che i diritti fondamentali, quale il rispetto del diritto di difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 33; dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punto 43, nonché del 7 luglio 2016, Lebek, C-70/15, EU:C:2016:524, punto 37).

Con riguardo alla tutela del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali, i cui commi primo e secondo corrispondono all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecatoresc Horaiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata), si puntualizza che non vi è alcun obbligo assoluto di tenere un'udienza pubblica (Corte Edu, 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C-682/13 P, nonché Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia), ma la valutazione della misura in cui detto onere procedimentale possa incidere sulla lesione della tutela giurisdizionale effettiva va compiuta in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell'atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

In definitiva, nell'interpretare la direttiva 2013/32 (*Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), la Corte di Giustizia ha colto la stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'art. 14 della direttiva citata; sicché, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente nell'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.

Ne discende che l'audizione non costituisce, in linea generale, un obbligo procedurale, ma il relativo espletamento si presta ad essere vagliato dal giudice alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed *ex nunc* contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente.

II.2 - Ciò posto, alla stregua delle risultanze di causa deve ritenersi che, condividendo le conclusioni della Commissione anche alla luce della produzione documentale nel processo, la vicenda personale alla quale l'istante lega la domanda di protezione non può ritenersi totalmente fondata.

In particolare, nel corso dell'audizione egli ha così dichiarato: *«tutto è cominciato dalla disputa della proprietà terriera di mio nonno che doveva essere divisa tra mio padre e suo fratello minore. Mio zio, fratello di mio padre, quando ha visto che questa terra era fertile, voleva tutto il terreno per sé...siccome mio padre gli impediva di sfruttare la terra ha mandato i sicari...»*. Ha aggiunto che, avendo assistito all'uccisione dei genitori, anche lui era stato colpito: *« sono riuscito a scappare e mi hanno sparato alla schiena»*; braccato, era stato costretto ad abbandonare la casa ove era stato ospitato da un medico-guaritore, allontanandosi definitivamente dal Paese.

L'Organo amministrativo, non riscontrando la denuncia alle Autorità ad opera del giovane nigeriano per i fatti di tale gravità, ha ritenuto inverosimile il racconto.

Nel corso del giudizio sono stati prodotti i certificati di morte dei genitori del ricorrente e la copia autentica della denuncia alla Polizia (con allegata traduzione asseverata) presentata il 15.2.2014 dal *gruppo degli anziani*. Sennonché, all'esito della valutazione della predetta documentazione, debbono essere confermate le valutazioni espresse dalla Commissione circa la non credibilità del racconto. Nulla, difatti, è stato provato in ordine al movente dell'omicidio e all'asserita minaccia di essere ucciso, secondo il ricorrente ancora attuale.

Infatti, *gli anziani*, sebbene abbiano esposto nella denuncia il fatto-reato (l'omicidio dei genitori del migrante ed il suo ferimento con un'arma da fuoco mentre tentava la fuga), nulla hanno precisato sul mandante.

In definitiva, non è comprovato, che il mandante sia lo zio (del quale, peraltro, il richiedente protezione non ha fornito il nome durante l'ascolto) e né che sussista, dopo un lungo periodo (il crimine risale al dal 2014) la concreta minaccia per la sua integrità fisica.

Sennonché, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti della protezione, atteso che non si ravvisano situazioni di persecuzione, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Il timore di ricevere danno appare conseguenza di un mero conflitto interno alla famiglia, al più, sfociato in fatti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale non essendovi alcuna ragione per escludere che le autorità competenti in patria siano in grado di assicurare adeguata tutela.

II.3.- Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, dovendosi comunque rimarcare, anche sotto il profilo in esame, la radicale carenza di qualsivoglia riscontro documentale o testimoniale e la mancata indicazione di circostanze individualizzanti sufficientemente specifiche, tali da fondare un pur vago giudizio di verosimiglianza del pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07.

In definitiva, nella stessa prospettazione del ricorrente non si ravvisano i presupposti per configurare fatti persecutori o danni gravi valorizzabili ai sensi degli artt. 8 e 14 del d.lgs. n 251/2007.

Si aggiunga, con particolare riferimento alla protezione di cui alla lett. c) prevista dalla norma, che l ricorrente, cittadino nigeriano, ha dichiarato di provenire da Benin City, nell'Edo State. L'attenta valutazione delle più recenti e accreditate fonti internazionali non consente di ritenere che in tutta la Nigeria vi sia una condizione di reale instabilità socio-politica ed un elevato livello di conflittualità che minaccia l'incolumità fisica dell'intera popolazione; né, tantomeno, può ritenersi peggiorata la situazione di sicurezza del paese. Difatti, con specifico riferimento alle aree del Sud (tra queste, per l'appunto l'Edo State), sul portale "Viaggiare Sicuri", pubblicato il 20/09/2019, si evidenzia che *"nell'area del Delta del Niger tuttora si verificano episodici scontri etno-politici legati al controllo dei giacimenti petroliferi presenti sul territorio, repressi con la forza dal governo nigeriano; tuttavia, appare chiaro che tali conflitti, oltre ad essere sporadici, sono diretti nei confronti delle basi petrolifere presenti sul territorio e circoscritte alla sola area costiera"* (<http://www.viaggiare Sicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html>). Secondo il rapporto annuale 2017-2018 di Amnesty International, infatti, la principale causa delle tensioni risiede negli interessi economici contesi tra le multinazionali produttrici di petrolio, il governo nigeriano e un numero di gruppi etnici della zona del delta che si sono sentiti defraudati e sfruttati. Dal più recente rapporto di Amnesty International 2017-2018 (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/>) non emergono ulteriori episodi di violenza. Tuttavia, dall'ultimo report del sito Viaggiare Sicuri, emerge che negli Stati suindicati, ad

esclusione dell'Edo (zona di provenienza dell'istante), vi sono "Scontri tra gruppi armati nel contesto di faide locali che possono sfociare in atti di violenza indiscriminata contro civili"

(http://www.viaggiare Sicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html?no_cache=1).

Dunque, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha dichiarato di provenire dall'Edo State, si deve escludere, in ragione di quanto suddetto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del richiedente, non essendo presente nel sud della Nigeria una particolare tensione politica tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare - eccezionalmente - come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile.

III. A diversa conclusione può giungersi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008).

Sul punto va premesso che in forza del principio, sancito dalla recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, è noto che << in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge >> Cassazione civile sez. un. - 13/11/2019, n. 29459.

Nel caso esaminato e dagli atti di causa si ricava che il migrante ha proposto formalmente la domanda di protezione il 19.4.2017 ed è stato sentito il 16.10.2018 (vd. comparsa di costituzione della C.T.) per cui deve applicarsi la preesistente disciplina legislativa.

Va premesso, ancora, che l'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

La Suprema Corte ha descritto, in tempi più recenti, tale forma di protezione alla stregua di una misura atipica, residuale e idonea ad integrare, in aggiunta allo status di rifugiato e di persona beneficiaria della protezione sussidiaria, l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definitivo dall'art. 10 Cost. (cfr. Cass. n. 15466/2014); sul piano del contenuto si è colto come la misura di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998 si riferisca a quelle *"situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, ecc.)"*.

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che la lesione o la messa in pericolo dei diritti inviolabili dell'uomo nel paese di origine, ex art. 2 Cost., ancorché non siano direttamente incidenti sul soggetto, poiché in tal caso varrebbero a fondare il riconoscimento di una delle altre due forme di protezione, abbiano una incidenza potenziale ed indiretta sull'interessato, *ratione personae* (cfr. Cass. n. 420/2012), presupponendo dunque la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali; circostanze che, nella fattispecie, non risultano né dedotte né opportunamente documentate.

III. 1 – In proposito si osserva che il ricorrente ha riferito di essere afflitto da una grave malattia cardiaca. E' stata depositata copiosa documentazione medica dalla quale effettivamente emerge che il ricorrente è affetto da problemi cardiaci (avendo subito un intervento di sostituzione valvolare aortica) e che nell'agosto del 2018 è stato ricoverato per pericardite acuta. In particolare, dal certificato del 28.8.2019 (Presidio ospedaliero centrale – Taranto), risulta che egli è soggetto a terapia con la somministrazione di farmaci specifici e la prescrizione di controlli periodici. Ciò è, peraltro, corroborato dal certificato del dott. (prodotto in allegato alla domanda di invalidità civile presentata dal ricorrente) del 9.4.2019, attestante la terapia con anticoagulanti (Coumadini) e betabloccanti Congescor).

In conclusione, nel caso in esame il ricorrente ha debitamente integrato la sua prospettazione di vulnerabilità per *motivi di salute* con la produzione documentale nella sede giudiziaria attestante il deficit che lo affligge.

Da quanto sopra consegue che il diritto alla salute dell'istante – da qualificarsi "*diritto umano fondamentale*" ai sensi e per gli effetti di cui alla Carta Fondamentale ed alla su richiamata giurisprudenza di legittimità – risulterebbe esposto a grave compromissione laddove lo stesso non potesse continuare a godere dell'assistenza specialistica assicurategli in Italia essendo improbabile che, per le note condizioni di inadeguato sviluppo, prestazioni di assistenza e di cure mediche almeno equivalenti possano essergli garantite dall'arretrato sistema sanitario del suo Paese.

Nei limiti anzidetti, pertanto, la domanda di protezione deve essere accolta.

IV.- Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite devono essere compensate.

Per le medesime ragioni va accolta la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____, nato il _____ in Nigeria, applicato l'art.35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, così provvede:


- 1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co 6, del d. lgs. n. 286/98;
- 2) AMMETTE il richiedente al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) COMPENSA le spese del giudizio

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, addì 20/12/2019

Il Giudice est.
Valentina Tripaldi



Il Presidente
Antonio Diella



TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITARIO CANCELLERIA
20.12.2019
Il Cancelliere
G. Di Stefano